

MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° 0006460

146/032101.01.4113.170B

Roma, 14 aprile 2010

OGGETTO: Domanda di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un nuovo impianto di carburanti ad uso privato
Riscontro

In riferimento al quesito pervenuto con la nota indicata a margine ed inerente l'argomento in oggetto, si forniscono di seguito utili chiarimenti al riguardo:

1. possono essere autorizzati, contenitori distributori mobili di gasolio con capacità di stoccaggio non superiore ai 9 mc, oltre alle attività "*agricole, cave e cantieri e autotrasporto*", anche presso attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; tali contenitori, inoltre, possono essere autorizzati anche per attività di autotrasporto solo se tale attività risulta iscritta alla camera di commercio e contemporaneamente sia:
 - a) per il trasporto merci, anche iscritta all'albo nazionale degli autotrasportatori;
 - b) per il trasporto di persone, impresa autorizzata al servizio di linea, noleggio con conducente e taxi,
2. Ai fini autorizzativi, nel caso di impiego per mezzi non targati e non circolanti su strada si presentano due casi:
 - a) contenitori distributori mobili a servizio di aziende agricole, cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili: in questo caso tali distributori non sono soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi da parte dei Vigili del Fuoco e le norme contenute nel DM 19 marzo 1990 devono essere osservate sotto la responsabilità del titolare dell'attività;
 - b) contenitori distributori mobili a servizio di attività produttive esclusivamente per il rifornimento di macchine operatrici non targate e non circolanti su strada; tali contenitori sono da considerarsi come depositi e quindi soggetti al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi qualora di capacità superiore al quantitativi indicati al punto 15 dell'elenco allegato al DM 16 febbraio 1982.

Il DM 12 settembre 2003 disciplina, invece, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore ai 9 mc, in contenitori-distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati alle imprese di autotrasporto iscritte alla Camera di Commercio ed all'albo nazionale degli autotrasportatori così come indicato al succitato punto 1. Tale installazione è soggetta al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Ai fini della periodicità delle visite per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi, devono applicarsi le vigenti disposizioni in materia di impianti fissi di distributori di carburanti per autotrazione (attività n. 18 di cui all'allegato al DM 16 febbraio 1982).

L'utilizzo dei contenitori-distributori rimovibili per attività diverse da quelle sopra indicate non può essere consentito, dal punto di vista antincendio, neanche attraverso l'istituto della deroga, in quanto lo stesso è applicabile nel caso in cui non sia possibile il rispetto integrale delle norme in vigore e non per estendere il campo di applicazione della norma stessa.